

UNA STORIA REIETTA. CONSUETUDINI GIURIDICHE E PRATICHE LOCALI ALLA FINE DEL XIX SECOLO.

Patrizia Resta

Le origini del processo legislativo che assecondò l'Unità d'Italia non sembrano essere oggetto che richieda una specifica riflessione di carattere antropologico. Riservato agli storici del Diritto Italiano, è questo un tema che si presenta di nicchia rispetto ai diversi ambiti di discussione che hanno animato il dibattito intorno alla nascita della Nazione. Eppure, ad una più attenta riflessione non sfugge la delicata opera omologatrice che il neonato Stato dové affrontare, sia per rendere omogenee le differenti legislazioni dei regni che confluirono nello Stato Unitario, sia per raccogliere notizie intorno ai diversi usi giuridici sopravvissuti nella memoria orale, che parevano essere annidati all'interno della cultura popolare, la quale, secondo l'accezione di popolo in uso all'epoca, era considerata espressione autentica dell'identità nazionale.

Compito che richiedeva una procedura complessa perché, se per un verso si trattava di giustapporre sistemi giuridici che, per quanto diversi, provenivano tutti dalla stessa matrice giustiniana, per altro verso imponeva di scavare nelle tradizioni, portando all'attenzione usi inespresi sul piano normativo eppure efficaci per regolare le relazioni sociali nella vita quotidiana. Si prefigurava in tal modo la possibilità di dar vita ad una strategia che perseguiva l'obiettivo sensibile di fondare l'Italia neounitaria, conferendole un aspetto normativo se non immediatamente condivisibile, almeno riconoscibile e, di conseguenza, accettabile. Tuttavia, l'esigenza di ancorare nel profondo le nuove norme, presentandole come l'espressione di comportamenti identitari, culturalmente radicati, parte delle tradizioni locali, fu scarsamente sentita. Per quanto si può evincere dai primi studi che si occuparono del tema (Scialoja 1886), gli usi giuridici popolari furono accolti e percepiti come complementari rispetto al diritto statale ed ad esso succedanei, considerati alla stregua di sopravvivenze delle più antiche fonti del diritto.

L'opera si presentava imponente. Era necessario considerare aspetti consuetudinari fra i più disparati e che non sempre coincidevano con le aspettative dei ricercatori. Usi relativi ai contratti agricoli e all'attività della pesca, usi commerciali che regolavano le transazioni

in ordine alle feste, alle fiere e ai mercati locali convivevano insieme ad usi nuziali ed alle pratiche consuetudinarie attraverso le quali si regolava la trasmissione della proprietà, pur nel rispetto dei codici regnicoli. Inoltre, avevano radicamento culturale anche alcune tradizioni locali il cui effetto determinava comportamenti di rilevanza penale, come l'uso di praticare la vendetta di sangue per risarcire tipi di offese particolari e l'adozione di comportamenti atti a sostenere azioni volte a tutelare un mal inteso senso dell'onore. Un complesso di regole cui facevano da sfondo le diverse forme di organizzazione criminale che da Nord a Sud, dalla Sicilia al Piemonte, seppure seguendo formule diverse, agivano contro l'apparato normativo istituzionale.

Se ne occuparono i giuristi, ma il compito di raccogliere la testimonianza di usi ancora vivi o che, almeno, si erano conservati nella memoria, perché ne fosse fornita adeguata descrizione fu demandato ad altri. In quegli anni andava affermandosi una nuova disciplina. Una disciplina che molto doveva sia alle scienze mediche e naturali (Puccini 1991), sia a quelle storiche, filosofiche e geografiche (Alliegro 2011), coniugando gli interessi per l'evoluzione fisica dell'uomo con quelli per la storia dell'umanità. Una disciplina dai confini porosi, attenta in alcuni casi a spiegare, in chiave evolucionista, comportamenti criminali legati ad atteggiamenti psichici allora considerati primitivi, sulla scia dell'antropologia criminale fondata da Cesare Lombroso, e per altri versi pronta ad accogliere gli stimoli che polarizzavano l'interesse ingenerato dalla sensibilità nei confronti delle condizioni di vita dei contadini, incentivando lo studio di quelle che furono chiamate *Tradizioni Popolari*. In questo ambito si aprirono importanti spaccati etnografici che portarono ad archiviare notizie di pratiche e conoscenze consuetudinarie di cui diversamente si sarebbe persa memoria. Raccolte che crearono un sedimento spesso, una riserva di informazioni da cui emerge oggi il mosaico delle tradizioni ottocentesche, le cui tessere possono essere composte seguendo strategie d'indagine diverse.

L'obiettivo delle pagine che seguono, di conseguenza, è quello di mettere in luce il contributo offerto dai primi folkloristi alla diffusione della conoscenza dei diversi usi giuridici del tempo, proprio cercando in quei sedimenti, fra le miriadi di informazioni portate all'attenzione del lettore, quelle che mostrano avere attinenza, o si riferiscono, ad un sistema di regole accettate e condivise a livello locale. Per raggiungere l'intento proposto, si è scelto come campo privilegiato l'analisi

comparativa di due opere rilevanti per la storia dell'antropologia nazionale, l'*Archivio per lo studio delle tradizioni popolari*, curato da Pitrè e Salomone Marino, che ebbe vita lunga e fu pubblicato continuativamente fra il 1882 ed il 1909, e la *Rivista delle tradizioni popolari italiane* diretta da De Gubernatis, pubblicata al contrario per un breve lasso di tempo, fra la fine del 1893 ed il 1895. Opere a tutti note, ma oggi forse poco rilette, che ebbero la funzione di fotografare un'epoca, fornendo un affresco magari discontinuo, ma fedele, del come eravamo, di come si guardava nello specchio la società italiana, osservando gli strati da cui era composta quasi con un gusto che si potrebbe definire, prendendo a prestito un prospettiva antropologica successiva, etico più che emico, una società che, indirizzando al proprio interno l'analisi, pure prendeva distanza dagli altri sé da cui sapeva di essere composta.

Purtroppo, nonostante le attese che si erano create soprattutto a seguito degli interventi di Scialoja, i riferimenti relativi agli usi giuridici locali o le notizie relative ad argomenti inerenti la formazione, l'organizzazione e il riconoscimento, da parte della comunità locale, della mafia, della ndrangheta e della camorra, sono sporadici e non solo perché, come hanno giustamente sostenuto Lombardi Satriani e Meligrana in *Diritto egemone e diritto popolare* (1995), il campo del folklore giuridico è segnato dalla "storia di una assenza". Fattori diversi concorsero a rendere difficile la convivenza fra quello che i due studiosi hanno chiamato il piano della "fenomenologia giuridico-popolare meridionale" ed il neocostituito "ordinamento unitario" (1995: 15). Legando il loro discorso alla questione meridionale, hanno dimostrato innanzitutto che la resistenza che la prima opponeva nei confronti del secondo era indice del varco insanabile che si era aperto fra i due piani, contrasto che tendeva a porre in discussione l'esistenza stessa dell'ordinamento nazionale (ivi). Non di secondaria importanza è, poi, il ruolo assegnato, nella loro ricostruzione, alla scelta metodologica operata dai primi folkloristi. Questi, a loro giudizio, parteciparono al dibattito sulla questione meridionale «senza avvertire a livello teorico il problema di un diritto popolare» (1995: 6). Di conseguenza, affrontarono l'analisi degli usi popolari senza procedere preliminarmente alla «revisione dell'assetto e dell'impalcatura teorica» (1995: 19), necessaria per penetrare nelle problematiche connesse all'emersione del diritto popolare, limitandosi a considerare quest'ultimo come una estensione del campo dell'indagine folklorica più generale. Riletti a tanti anni di distanza, in effetti, i contributi ottocenteschi tradiscono la prospettiva

limitata e casuale all'interno della quale fu avviata l'opera di raccolta degli usi giuridici popolari. Per quello che la lettura della *Rivista* e dell'*Archivio* rivela, non sembra vi sia stata omogeneità di intenti fra i primi ricercatori, frutto di un approccio, se non condiviso, almeno intorno al quale si sia acceso un dibattito volto ad assumere una prospettiva d'analisi atta a stimolare la ricerca in ordine alla natura degli usi giuridici popolari o alla loro funzione. D'altra parte, come Lombardi Satriani aveva già rilevato, la «tendenza politica autoritaria» (Lombardi Satriani: 1994: 55) affermata in quegli anni aveva teso, se non ad annullare, almeno a minimizzare il ruolo delle diverse tradizioni normative, pur ancora presenti nel paese. Un atteggiamento che, sminuendo la comprensione del loro valore, implicitamente ne scoraggiava l'opera di raccolta e archiviazione.

I limiti che le fonti rivelano oggi non possono, a nostro giudizio, essere imputati alle fonti stesse. Nella *Rivista* e nell'*Archivio* manca la coscienza della chiave teorico interpretativa a cui una simile etnografia apriva il varco, come è assente la percezione degli effetti che tale presenza comportava nelle relazioni sociali quotidiane. L'adozione di una prospettiva simile al pluralismo giuridico avrebbe potuto aiutare l'analisi ma questa era teoria ancora di là da venire. Gli usi giuridici, di conseguenza, furono considerati solo parte del più ricco ventaglio della tradizione popolare.

Colti dall'entusiasmo per l'indagine, si potrebbe essere tentati di far rientrare l'analisi dei primi materiali raccolti, di una qualche attinenza al piano del diritto, nel campo dell'antropologia giuridica. È forse opportuno preliminarmente fugare il campo da ogni possibile equivoco. L'origine di questa branca disciplinare viene fatta risalire in genere alla pubblicazione, avvenuta nel 1926, di *Crime and Custom in Savage Society* da parte di Bronislaw Malinowski (Remotti 2006: 32), quindi ad un'epoca posteriore rispetto ai materiali oggetto del nostro esame, mentre la data di nascita della demologia giuridica può essere retrodatata fino al 1907, quando prese corpo, nel ventitreesimo e nel ventiquattresimo ed ultimo numero dell'*Archivio*, la pubblicazione dei *Proverbi giuridici italiani* a firma di Raffaele Corso, riconosciuto come il primo antropologo che rivolse i suoi interessi in maniera sistematica verso quest'ambito (De Vita 2003: 86) di studio. I lavori presi in considerazione in questo scritto, ancora precedenti, sono solo l'indice del connubio che andava maturando fra gli interessi giuridico consuetudinari e quelli folklorici.

D'altra parte, il campo delle pratiche giuridiche locali è un sotto settore tematico che, sia detto per inciso, ha sortito in generale poca

fortuna sin dal suo esordio e stenta ancora a decollare, pur potendosi annoverare al suo interno la presenza di studi importanti, come, per citarne solo alcuni, quelli di Pitrè (1889), De Gubernatis (1878, 1893, 1894) e poi, a seguire, quelli di Corso (1907; 1908; 1909; 1916; 1921; 1937; 1955), Levi (1913), La Sorsa (1918; 1935; 1941-42), R. Lombardi Satriani (1932a; 1932b; 1932c; 1933a; 1933b; 1934), Maroi (1930), fino ai più recenti contributi di L. Lombardi Satriani (1994, 1995), sul versante demologico, e quelli di Llewellyn ed Hoebel (1941), dello stesso Hoebel (1954), di Gluckman (1956), di Falk Moore (1976) fino ai lavori di Rouland (1992), di Nader (2002), di Verdier (1990), ed in Italia Remotti e Motta (2006), Colajanni (1973), Resta (2002), Scionti (2011) che hanno fatto seguito a Malinowski, sul versante antropologico.

È proprio per la limitata incidenza che lo studio dei processi giuridici ha avuto nella disciplina che va riconosciuto il merito a De Gubernatis ed a Pitrè di aver intravisto con tanto anticipo l'urgenza di scavare nella memoria orale quanto ancora era vivo degli usi giuridici, anche se nella *Rivista* si possono contare solo pochissimi contributi di argomento giuridico, mentre nell'*Archivio* gli interventi ad esso dedicati si susseguono in maniera discontinua. In entrambe le opere manca una sezione dedicata ad ospitare scritti sugli usi giuridici, italiani o di altri paesi, occidentali o extra occidentali. Saggi o brevi note furono inserite in sezioni fra loro disomogenee, come quella destinata ad accogliere interventi dedicati alla *Psicologia del linguaggio popolare*, nella quale compaiono i contributi pubblicati nella *Rivista*, o come quelle dedicate a raccogliere gli *Usi costumi e pratiche* ma anche i *Giuochi*, *Passatempi Canti infantili*, o le *Miscellanee* nelle quali furono fatti confluire i contributi pubblicati nell'*Archivio*.

L'impressione è che i primi ricercatori rivolsero a tali usi uno sguardo, se non distratto, almeno viziato dalla prospettiva romantica orientata dal così detto *modello pitreiano*, per come lo definisce Lombardi Satriani (Lombardi Satriani e Meligrana 1995: 18). Lombardi Satriani traduce in modello la tendenza diffusa all'epoca di disancorare le pratiche dai contesti d'uso in cui si esplicava il loro significato, per trasferirne l'analisi su un piano squisitamente storico letterario. La prospettiva storica che all'epoca fu determinante, si configura oggi come il maggior limite della produzione scientifica di quegli anni. Tuttavia ad essa si deve la disponibilità di una etnografia preziosa che permette di indagare nelle pieghe di un tessuto consuetudinario, di cui emergono le tracce sbiadite persino nella cronaca contemporanea.

Nelle pagine della storia

Nonostante il clima culturale nel quale maturò, il contributo che i nostri hanno lasciato alla conoscenza degli usi giuridici locali e la posizione che espressero è di gran rilievo per la storia degli studi della nascente antropologia italiana. Resta da stabilire se lo fu altrettanto per la storia del folklore giuridico. Il compito che ci siamo assunti è quello di mostrare che, pur nella esiguità dei contributi a sfondo giuridico presenti nelle due raccolte, essi sono sufficienti a conservare traccia delle consuetudini giuridiche locali.

Nella seconda metà dell'Ottocento furono gli interventi di Scialoja (1886) e De Logu (1886) a sollevare la questione, chiedendo maggiore attenzione per gli usi popolari, interpretati come esito di uno strato culturale nel quale vi erano ancora residui di antichi istituti o norme. Le risposte non tardarono a venire. Se ne fecero promotori sia Pitre che De Gubernatis. L'approccio che fu espresso da De Gubernatis, pur non distaccandosi dalla posizione storicista prevalente in quegli anni, si collocò su un versante più funzionale, legando la raccolta degli usi giuridici all'importanza che ciò avrebbe avuto per obbligare «il legislatore italiano a ritornare sull'opera propria e a rifondare maggiormente sugli indizi della natura e della storia i nuovi ordinamenti di diritto pubblico e privato» (De Gubernatis 1893: 11). Il convincimento che lo animava, lo induceva ad attribuire forza determinante alla raccolta, in grado, per la potenzialità riflessiva che avrebbe espresso, di orientare il legislatore verso il rispetto delle diverse tradizioni locali fino a quel momento neutralizzate nel diritto nazionale cui si era data nuova vita. La sua idea, purtroppo, trovò pochissimi seguaci.

Pitre privilegiò, invece, in via esclusiva, l'approccio storico filologico, favorendo un filone di studi che influenzò il pregevole lavoro di tutti coloro che in quegli anni produssero una documentazione preziosa di quanto si conservava nella tradizione orale. Una descrizione in grado di costituire un quadro etnografico coerente, che incentrò prevalentemente la sua attenzione sui proverbi.

De Gubernatis aprì il primo numero della sua *Rivista* con un saggio nel quale richiamò la questione della conoscenza delle «tenacissime consuetudini» (De Gubernatis 1893: 10) giuridiche popolari delle diverse aree della neonata nazione, ponendola in relazione con la fallacia di una legge valida per tutto il territorio nazionale. Ipotesi, quest'ultima, definita «una stupenda astrazione filosofica», che «essendo contraria alla natura e alla storia non può avere carattere di

durevolezza, né vera efficacia sopra la società alla quale si impone» (De Gubernatis 1893: 11). A prescindere dal convincimento da cui fu mosso, e su cui è legittimo esprimere qualche dubbio, De Gubernatis ebbe, quindi, il merito di aver riconosciuto l'importanza del patrimonio folklorico giuridico immenso, concentrandosi sulla forza espressa da un diritto all'epoca ancora vivo e vitale, dai connotati chiaramente identitari, a tutela delle diverse componenti confluite nello Stato Unitario.

Nonostante i reiterati inviti, quasi nessuno però accolse la sua sfida. Nei pochi anni in cui fu pubblicata, nella *Rivista* compaiono solo tre contributi, apparsi rispettivamente nel secondo, nel terzo e nell'ottavo fascicolo. Di questi solo uno ha particolare rilievo per il nostro discorso. Salvatore Coppola, in un saggio dal titolo leggero *Son fritte che si rendono* (Coppola 1894: 243-244) conferma il ricorso alla pratica della vendetta di sangue nel paese di Gallico, in Calabria. Come è evidente al lettore, egli è attratto più che dall'uso della vendetta di sangue, di cui riferisce, dall'analisi del proverbio, che italianizza usandolo come titolo. Il suo interesse sembra piuttosto volto a dimostrare che la paremiologia era una fonte appropriata per cogliere «l'indole e i costumi» (ivi) della popolazione locale. Le riflessioni relative alla vendetta rimangono quasi nello sfondo, nel senso che sembrano più derivare da convinzioni pregresse, o dal senso comune prevalente, che da un lavoro di analisi. Eppure sono proposte, seguendo spontaneamente una prospettiva che la letteratura sulla vendetta di sangue, da Westermarck (1908-1912) in poi, ha sposato. Una lettura intuitivamente corretta, quella di Coppola, sorretta da una scarsa documentazione. «Se gli uccidete un fratello – scrive – egli, o presto o tardi ucciderà voi, se gli disonorate una sorella, egli, presto o tardi, verrà a disonorare la vostra e, se non gli riesce, v'ammazzerà, l'istinto della vendetta in questa terza Italia, gli è così proprio come è proprio del fuoco bruciare» (Coppola 1894: 243). La filosofia morale legata alla vendetta e all'obbligo di sangue nella quale viene inserito il codice della ritorsione emerge con chiarezza lineare nell'opera inconsapevole di Coppola. Egli, come tutti coloro che in quegli anni lasciarono traccia della consuetudine popolare, più che studiosi locali, vanno considerati fonti autoctone della memoria orale trascritta. Amanuensi, ci si lasci passare il termine, di fine Ottocento.

Se l'articolo di Coppola attrae per la tematica squisitamente giuridica che affronta, pure interessanti appaiono gli altri due contributi apparsi sulla *Rivista*, certo meno corposi del primo. Nella stessa sezione *Psicologia del Linguaggio popolare*, De Gubernatis, su sollecitazione

di Alessandro Testa, riferisce dell'uso ciociaro di distinguere fra *togliere* e *rubare*. La distinzione proposta è rilevante: «Coloro che hanno il vizio di appropriarsi della roba altrui», scrive, «se ne scusano, distinguendo tra il danaro e altro oggetto, perché solo se trattasi del primo ammettono che sia rubare, ma se si tratta di altri oggetti sostengono sia un *tolle*... prendere ma non rubare» (De Gubernatis 1894: 154-155). De Gubernatis riporta la distinzione ai due diversi comportamenti, facendoli rientrare il primo nel furto ed il secondo nell'appropriazione indebita. Segnala così l'uso di considerare diversamente il denaro dagli altri beni, il primo inteso come oggetto di un possesso privato, i secondi come una sorta di bene comune. L'ultima brevissima testimonianza, inserita nella rubrica *Varie*, è firmata da Pasquarelli e racconta dell'abitudine dell'omicida di leccare il sangue della vittima (Pasquarelli 1894). Uso all'origine del detto adoperato dalla camorra per intimorire gli avversari con la minaccia di berne il sangue. In questo caso, la testimonianza solleva un velo sulla camorra e sulle sue abitudini. Probabilmente se la *Rivista* avesse avuto una vita più lunga alcuni di questi temi sarebbero stati ripresi.

Come mostrano i pochi esempi riferiti, all'impegno dichiarato da De Gubernatis nel primo numero, non pare abbia fatto eco l'interesse dei collaboratori della *Rivista*. Un interesse più affermato che tradotto in intenti di ricerca dallo stesso De Gubernatis, almeno per quello che si può valutare tenendo conto degli scritti a sua firma che comparvero nella *Rivista*. Tranne che per la descrizione degli usi nuziali, cui dedicò un volume pubblicato in forma di saggio autonomo (1878), poco o nulla egli stesso ebbe a scrivere, che in qualche modo si riferisse agli usi giuridici dell'epoca. Ancor meno parve interessarlo la descrizione delle organizzazioni criminali o dei loro riti. Organizzazioni criminali di cui pure non solo aveva conoscenza, ma che in un caso cita esplicitamente. Nell'intento di affermare che il folklore non si dà solo nel mondo rurale o contadino ma intesse di sé anche la dimensione urbana, egli scrive: «nelle sole città si forma la camorra, la mafia ed anche quella che a Torino chiamavano, nel tempo della mia giovinezza, la *cocca*, la quale spero che non esista più, perché era un'associazione malefica di operai violenti che, al segnale di un fischio, abbandonavano la bottega per correre addosso al cittadino inerme ed innocuo che le era antipatico» (De Gubernatis 1893: 15). Il curatore della *Rivista*, in sintesi, si mosse sulla base di lucide intuizioni, in virtù delle quali oggi si può ricostruire il clima nel quale sarebbe in futuro maturato l'interesse verso lo studio del

folklore giuridico, intuizioni che non si tradussero, però, in altrettanto lucide analisi.

Pitrè, per parte sua, maturò una consapevolezza più complessa. Sollecitò lo studio promuovendo la prospettiva storico filologica, anche se nell'unica opera che dedicò alla mafia sembra aver scelto una prospettiva più ampia e per certi versi innovativa. Il volumetto, pubblicato nella *Biblioteca per lo Studio delle Tradizioni Popolari Siciliane* nel 1889, fu volto non solo a descrivere le origini della mafia ma fu destinato anche a spiegare, se non il funzionamento, almeno il senso che questa poteva avere nel Borgo, quartiere palermitano dove l'espressione era in uso. Traendo spunto dall'etimologia dei termini *mafia* ed *omertà*, Pitrè sostenne che in origine mafia era vocabolo adoperato per indicare tutto ciò che era bello e perfetto, ma anche superiore e valente (Pitrè 1889: 289-90), traslitterando nel tempo il senso, fino ad assumere, a suo giudizio, il significato deterioro di brigantaggio, camorra o malandrinaggio solo dopo il 1863, quando Giuseppe Rizzotto prese a rappresentare *I Mafiusi di la Vicaria* (Pitrè 1889: 290), uno spettacolo che ebbe successo di pubblico sia in Sicilia che in alcune zone del continente. *Omertà* traduceva invece l'idea dell'*omineità*, concetto che racchiudeva l'insieme delle qualità di uomo che, per esser tale, doveva essere «serio, sodo, forte» (Pitrè 1889: 294), possedere insomma quella virtù che lo rendeva libero ed in quanto tale degno di onore e capace di difendersi. Una dimensione quasi emica, quella che si apprezza nella pur breve opera di Pitrè, per lo sforzo che egli compì nel permeare i significati dell'agire mafioso dall'interno, proponendo una lettura più orientata a studiare l'humus da cui era germogliato che non le azioni di cui si macchiava. Una posizione che nell'ottica della successiva antropologia giuridica avrebbe potuto essere giudicata appropriata, perché era volta a spiegare le basi culturali sulle quali si sosteneva il progetto mafioso. Fu, tuttavia, una scelta che all'epoca lo espose ad alcune critiche spingendolo, come egli stesso affermò più volte (Cfr. *Archivio*, vol. XIV, 1895: 144; vol. XIX, 1900: 559), a trascurare in seguito l'argomento. Nonostante questa decisione, egli dimostrò di essere profondamente consapevole delle difficoltà che l'opera di ricostruzione dell'ambito giuridico consuetudinario poteva comportare. In una lettera datata 16 novembre 1911, rivolgendosi ad un giovane ricercatore cui aveva aperto le porte della sua biblioteca ebbe a scrivere: «Gli usi e i pregiudizi giuridici esigono lavori di ricerche maggiori di quelli dei proverbi, perché occorre ingolfarsi nel mare magno delle pratiche, delle ubbie e delle superstizioni onde

poterono promuovere consuetudini che divennero prassi e che ora sono legge» (Mileto 1985: 206). Superstizioni, usi, consuetudini ricompresi ed indirizzati, alla fine, nelle norme giuridiche. Questa era la sequenza nella quale Pitrè inseriva le procedure di regolamentazione sopravvissute nella coscienza popolare.

Nell'*Archivio*, però, vi è molto di più. Scorrendone le pagine si può ricostruire il clima nel quale in quegli anni emerse l'interesse per lo studio degli usi giuridici, una crescente consapevolezza che portò alla fine Raffaele Corso ad affermare che «spetta alla nuova scienza, l'etnografia, fornire i materiali, un insieme di segni e di enigmi, perché si allarghi e si rafforzi quell'indagine che potrebbe portare il nome di archeologia giuridica, la scienza delle reliquie sociali e morali, dei simboli frammentari e delle infrante istituzioni, per comprendere quanto del passato è scomparso e quanto del vecchio rivive, quanto delle antiche tracce si rinnova» (Corso 1907: 484). Nacque in quel momento l'attenzione per il folklore giuridico, inteso come lo studio degli usi giuridici popolari considerati espressione dell'identità culturale popolare. Un interesse i cui semi erano stati sparsi all'epoca delle grandi raccolte, facendo germogliare contributi timidi, ma di grande interesse perché aprirono un varco, tracciarono il sentiero per le ricerche successive, di cui proprio quelle di Corso furono i frutti maturi.

I lavori che videro la luce nell'*Archivio* curato da Pitrè e Salomone Marino per comodità di analisi possono essere divisi in due macro aree: quelli che ebbero ad oggetto le organizzazioni criminali e quelli che si interessarono più genericamente del piano dei diritti civili ancora in uso, o di cui vi era ancora memoria. I secondi, più numerosi, paiono in generale più descrittivi, diversamente dai primi che, pur essendo in numero limitato, sono i più corposi, puntuali, ricchi di informazioni ed articolati, anche se concentrati quasi esclusivamente nella analisi della camorra napoletana. Di questa vengono fornite le caratteristiche, spiegata l'organizzazione, illustrata la gerarchia, narrato il mito fondativo. Al contrario non ne vengono illustrate le attività, se non per ciò che attiene all'uso di imporre tangenti, espressione moderna che traduce il senso stesso del termine *camorra* adoperato come nome dell'organizzazione (Anonimo, in *Archivio*, Vol. XVI, 1897: 26). I contributi più consistenti sulla organizzazione napoletana furono pubblicati a molti anni di distanza l'uno dall'altro, mostrando così come il tema, pur sempre presente, raramente riceveva la meritata attenzione. Il primo viene pubblicato nel 1884, nel terzo volume, gli altri due nel 1897, nel sedicesimo volume. Fra i tre muta

appena l'accento, ma non l'impianto che rimane storico descrittivo, teso a far emergere la forza della camorra e dei suoi adepti. Una forza in virtù della quale si costruiva l'immagine del camorrista, descritto come un uomo potente e violento in grado di impartire ordini cui era obbligatorio obbedire: «la dote del picciotto è che fa scopare e non scopa, fa andare al dovere e non ci va» (Anonimo, in *Archivio*, Vol, XVI, 1897: 28). Espressioni tese a mettere in risalto l'arroganza con la quale egli gestiva il suo potere criminale che gli garantiva una condizione superiore. Comportamenti orientati alla trasgressività ma allo stesso tempo carichi di valenza simbolica, capaci di sottolineare come la camorra si costituisse come potere illegittimo, alternativo al potere statale legittimo. Non a caso l'anonimo autore che ne descrive l'organizzazione si sofferma sull'idea che la camorra ha della giustizia. Nelle sue righe, i gruppi criminali napoletani ammettevano l'esistenza di tre tipi diversi di tribunali. Il primo era quello divino, a cui la camorra riconosceva uno statuto superiore perché diverso e sovrano, il secondo era quello della *società*, termine con il quale venivano all'epoca indicati i diversi gruppi camorristici, l'unico il cui potere era temuto e rispettato, che comminava multe e pronunciava condanne nei confronti di quanti avessero commesso la colpa di trasgredire le regole che la *società* si era data al suo interno, infine l'ultimo, al quale la camorra non intendeva sottoporsi e che avversava, il tribunale nel quale era amministrata la giustizia dello Stato, definito non a caso il tribunale «dell'infamia» (Anonimo, in *Archivio*, Vol, XVI, 1897: 28).

A conferma dello scarso interesse che gli studiosi dell'epoca provarono per l'argomento, o, se si vuole, della cautela con la quale lo si affrontava, due dei tre articoli non sono firmati. Anzi, il primo, non a caso inserito nella voce Miscellanea, in realtà riprende un articolo pubblicato sul *Piccolo* di Napoli, nell'ottobre del 1884. Il terzo, invece, che dobbiamo alla penna di Salvatore di Giacomo, ha un taglio particolare. Nel testo si affronta il tema del reclutamento della manovalanza camorristica. Nel saggio, che ha titolo esplicito, *La scuola normale della camorra*, l'autore si sofferma sul canto, inteso non tanto come una forma di gioco, quanto come strumento utile ad introdurre i più giovani alla cultura ed ai valori mafiosi. Secondo Di Giacomo, nella capitale partenopea i canti di mafia si apprendevano in due diverse scuole, quella detta dei *Sciore*, ovvero dei fiori e quella detta della *Valanze*, ovvero della bilancia. Gli allievi di queste insolite accademie si contendevano il primato non attraverso competizioni canore ma piuttosto attraverso gare periodiche, dette *petriate* (Di

Giacomo, 1897: 310), simili a guerre nelle quali, secondo un codice prestabilito, vinceva o perdeva la squadra cui apparteneva chi, per primo, feriva un avversario. Colui che veniva colpito cadeva nell'ignominia trascinando con sé la sua squadra. Chi sferrava il colpo vincente, al contrario, era premiato, potendo avviare in questo modo la sua lenta scalata verso l'ambito titolo finale di camorrista. Sul tema del gioco erano già stati pubblicati altri contributi, che ruotavano intorno al gioco dei delinquenti o al gioco infantile, pur sempre legato agli ambienti degradati, appannaggio della camorra. In entrambi i casi l'attività ludica era considerata come il contesto nel quale si potevano valorizzare caratteristiche quali l'amore per il combattimento, l'agilità, la sveltezza, la resistenza al dolore, l'ammirazione per la forza fisica; qualità apprese dai giovani ed esaltate perché considerate specchio della loro tendenza a delinquere.

A questa messe di dati sulla camorra, si vanno ad aggiungere i due contributi relativi alla malavita pugliese, pubblicati uno nel 1890 con il titolo *Il tatuaggio nella "Mala Vita"*, e l'altro nel 1895 sulla malavita foggiana. Il primo trae spunto da un articolo pubblicato su *Fanfulla*, foglio romano uscito nell'agosto del 1890, il secondo da un articolo giornalistico comparso sul *Mattino* di Napoli l'anno precedente. Secondo l'autore anonimo del primo contributo, la criminalità barese aveva preso a far uso del tatuaggio, mutuando la nuova moda dai facchini. Questi ultimi erano soliti farsi tatuare un nome o un cuore sul corpo. A giudizio dell'autore, quanti intendevano affiliarsi alla mala vita non usavano il tatuaggio come segno di riconoscimento, pratica identitaria, simbolo di affiliazione al gruppo, come nel caso dei facchini, ma quale prova di forza a cui l'uomo si sottoponeva per mostrare il suo disprezzo nei confronti di ogni forma di debolezza o viltà. Mentre la notizia del tatuaggio, su cui l'autore si concentra, appare tutto sommato una questione residuale, più interessante risulta il sottotitolo dato al contributo. Un sottotitolo che recitando *Nuova setta a Bari*, testimonia indirettamente l'esistenza di una forma embrionale di sistema criminale organizzato, presente anche in Puglia. Per ciò che attiene al secondo contributo, l'occasione per darne informazione è il processo che si stava celebrando nei confronti della malavita foggiana. Secondo l'anonimo chiosatore, essa era composta da un gruppo di giovani ancora una volta tatuati, a conferma di una implicita equivalenza stabilita fra coloro che si tatuavano e coloro che si affiliavano ai gruppi della criminalità locale. Giovani dediti ad una vita sregolata e *amanti di donne pubbliche*, organizzati secondo un potere piramidale che vedeva sul gradino

inferiore i *giovanotti di chiorma*, superati in importanza dai *giovanotti onorati*, e via via dai *picciotti*, dai *camorristi* e infine dal *capo di società*, che governava su tutti. L'affiliazione comportava un cambiamento radicale che imponeva al soggetto il rispetto delle regole della *società*, ovvero del gruppo criminale di cui era entrato a far parte, la cui minima infrazione era punita con lo sfregio del viso, mentre quella grave perfino con la morte, a dimostrazione di come anche nella provincia dauna si andasse consolidando in quegli anni un sistema organizzato e gerarchizzato, che dettava le norme del comportamento criminale, ne giudicava le violazioni e comminava le pene conseguenti. Oltre a questa messe di informazioni, deducibili dal pur breve contributo, rilevante appare oggi il giudizio dell'autore anonimo, che definisce la malavita foggiana come una copia della «vera e grande» camorra napoletana (Anonimo 1895: 133), attestando così la confluenza della provincia foggiana nell'area culturale campana piuttosto che in quella pugliese.

L'attenzione per le organizzazioni criminali non deve trarre in inganno: per la maggior parte i contributi relativi agli usi giuridici sono invece dedicati ad informare sulle consuetudini agrarie vigenti nei vari contesti locali, testimoniando così della varietà delle tradizioni in uso e della necessità di conservarle attraverso le descrizioni dettagliate fornite dagli informatori dell'epoca (Cfr. Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane, 1934-1943). Alcuni sono destinati persino a dar la notizia dei diversi processi che si andavano svolgendo in varie parti d'Italia rubricati come processi per stregoneria. Fa specie oggi considerare che all'indomani dell'unità d'Italia la stregoneria era categoria usata per tradurre, in una forma comprensibile a tutti, le condizioni che agevolavano l'esecuzione di truffe a danno di ignari creduloni.

Giochi di tradizioni

Nei pochi lavori che confluirono tanto nell'*Archivio* quanto nella *Rivista*, traspare quindi in filigrana il pregiudizio da cui mosse la maggior parte degli studiosi e dei ricercatori dell'epoca. Procedettero nella convinzione che ciò che in campo giuridico ancora sopravviveva nella considerazione popolare andava poi riscritto all'interno di quel più vasto contesto che era la cultura popolare stessa, mentre ciò che sopravviveva delle antiche consuetudini era spia delle trasformazioni

di queste in leggi. I parametri che furono usati per identificare gli usi giuridici, il criterio di catalogazione che adoperarono e che permise loro di raccogliarli e trasferirli come fatti attinenti al campo del diritto, mostra come in quegli anni la dimensione giuridica non fu assunta nella sua autonomia, né trasmessa in quanto campo tematico indipendente; al contrario fu apprezzata in quanto indicatore di un comportamento culturale che traeva le sue origini di un passato vivo solo nel ricordo dei ceti popolari. In questa prospettiva, le pratiche che conservavano un attributo giuridico, o, meglio, riguardavano la regolamentazione dei diritti e dei doveri, la percezione del lecito e dell'illecito, del giusto e dell'ingiusto, furono fatte oggetto di indagine non per quello che erano, norme il cui scopo e la cui funzione era quella di regolare la vita delle popolazioni locali che in esse si riconoscevano, quanto piuttosto in una accezione ideale e romantica, quali «avanzo di un passato che non ha storia» (Mileto 1985: 206), scevre del contesto operativo e pragmatico nel quale esplicavano la funzione che conferiva loro, ed a cui davano, significato.

Nell'interpretazione che dobbiamo a Lombardi Satriani, i due piani su cui operarono i primi folkloristi, quello della raccolta e archiviazione e quello della catalogazione, paiono disgiunti. Egli sostiene e dimostra che essi non percepirono la «capacità di produzione giuridica» (Lombardi Satriani e Meligrana 1995: 34) che le culture popolari al contrario mostravano di avere, mentre accolsero e tramandarono gli usi a contenuto giuridico come «pura prassi» (ivi). Nella lettura che abbiamo proposto, invece, abbiamo cercato di dimostrare che i primi folkloristi, proprio perché vollero trascurare la funzione di prassi normativa degli usi stessi, li documentarono decontestualizzandoli dalle rappresentazioni, dai discorsi, dalle pratiche a cui si riferivano. Purtroppo essi scrissero in un'epoca nella quale si attribuiva alla ricerca folklorica solo la funzione di raccogliere dati, come osserverà Levi, utili alla ricostruzione storica e alla identificazione delle ragioni del costume nella storia (Levi 1913). L'oggetto dell'etnografia non poteva che emergere quindi, in quest'ottica, come legato alla ricerca degli istituti giuridici per come sopravvivevano nella memoria orale, allora appannaggio della trasmissione privilegiata dagli strati più popolari della nazione. Sporadicamente, come sporadica era la consapevolezza dei *trasmettitori* che gli usi cui essi quotidianamente facevano riferimento per concludere un contratto, stabilire le quote di proprietà da cedere al matrimonio a ciascuno dei figli e delle figlie, per dividere le porzioni di raccolto, o degli animali allevati, di spettanza del padrone o del lavoratore, se non erano *leggi* erano però

consuetudine, una consuetudine che per molti anni aveva conservato, ed aveva ancora, valore di legge. Non è opportuno, in questo contesto, far riferimento alla nutrita letteratura che esiste in riferimento al tema del costume e della consuetudine, consolidata negli studi di diritto. Le posizioni espresse dai primi folkloristi si inserivano in un solco tracciato già nella Francia del diciottesimo secolo attraverso il pensiero di Grosley. Nel 1757 l'insigne giurista francese scriveva: «la forma e il carattere delle leggi sono spesso un quadro nel quale si può riconoscere il carattere ... dei popoli a cui sono state date, o presso i quali sono state conservate» (Grosley P. J. 1757, cit. in Assier-Andrieu 2000: 26). Nel suo discorso, i principi di un diritto locale, di cui il folklore conservava i segni così rivelando l'indole dei diversi popoli, andavano raccolte nell'intento di tracciare una «geografia consuetudinaria» (Assier-Andrieu 2000: 22). Un'idea discussa dall'antropologia giuridica contemporanea, che considera il pensiero di Grosley come l'antecedente intellettuale intorno al quale ruota l'idea di consuetudine, ritenuta l'espressione di un diritto anteriore rispetto al diritto ufficiale che da esso è derivato, e che in qualche caso era in grado di interferire con il diritto stesso (ivi: 21). Concezione che, alla luce dei dibattiti più recenti, si può dire ponga la "giuridicità" al centro della contraddizione fra relativismo culturale e universalismo individualista (ivi). Una contraddizione neutralizzata dalla prospettiva storicista abbracciata dagli studiosi italiani della cultura popolare che spinsero verso l'applicazione di un'idea di consuetudine funzionale a rappresentare l'origine degli apparati giuridici poi diventati lo strumento del diritto esercitato in uno Stato, tracciandone la storia. In questa seconda accezione, gli usi consuetudinari furono assunti come parte di quel bagaglio culturale che conferiva senso all'*habitus* giuridico dei singoli cittadini, determinando le disposizioni che sono alla base delle azioni che richiedono l'affermazione di un diritto. Il compito degli studiosi del folklore, se la proposta De Gubernatis fosse stata accettata, sarebbe stato diverso. Non si sarebbe limitato a fornire un contributo etnografico alla «geografia consuetudinaria», ma le raccolte da questi prodotte si sarebbero costituite quali testimonianze, che potevano essere trattate come fonti, in grado di rappresentare le idee che circolavano nell'ambito del diritto, presenti nelle differenti aree geografiche e sociali del territorio. Al contrario si procedette, operando quella trasposizione della tradizione, intesa come «memorie collettive trasmesse dagli "archivi viventi" incaricati di conservare i documenti orali» (Motta 2006: 236), in consuetudine, ovvero tradizione irrigidita, quasi cannibalizzata come sostenne Vanderlinden

(Cfr. in Motta 2006: 237), nella trascrizione che impedisce le infinite variazioni cui l'oralità sottopone la consuetudine, nell'intento di adattarla ai casi specifici. L'obiettivo di questa prospettiva, come aveva anticipato Klimrath, era quello di studiare la duplice realtà contenuta nelle consuetudini capaci per un verso di svelare il relativismo degli usi giuridici locali e per altro di ricondurli all'unità dello *spirito* comune (Klimrath 1843) celato nelle diverse manifestazioni pratiche in cui si materializza.

L'importanza che le due raccolte hanno avuto per la storia del folklore giuridico in Italia è rimasta, quindi, legata ad una prospettiva storicistica il cui compito fu quello di indagare, raccogliere e pubblicare, catalogandole, descrizioni di usi, giochi, costumi, novelle, della tradizione orale, legata alle culture di area regionale che in quegli anni stavano confluendo nel modello giuridico statale. Un assetto unitario che ne avrebbe assorbito le differenze, nel tentativo di dar corpo a quello spirito popolare che aveva sostenuto il risorgimento.

In nessuno dei primi folkloristi, però, balenò la consapevolezza di poter considerare le testimonianze relative agli usi raccolti come reperti di un livello giuridico fondativo (Pospisil 1985), precedente ed ancora presente, anche se non necessariamente configgente, rispetto a quello ufficiale. L'approccio processuale alla dimensione giuridica che fu caro all'antropologia successiva non li sfiorò.

Al lettore attento non sarà sfuggita, infine, la scelta operata in questo saggio di dar maggior spazio ad alcuni argomenti e di tralasciare o ometterne altri, anche se di ambito giuridico, presenti nella *Rivista* o nell'*Archivio*. Per esempio, non si è dato conto dei contributi, pur non numericamente esigui, che hanno avuto ad oggetto il banditismo sardo, come si è trascurato tutto il materiale dedicato all'analisi dei proverbi. Quest'ultimo argomento in particolare è stato tenuto in ombra, nonostante abbia costituito l'asse dominante nell'analisi del folklore giuridico dell'epoca. In chiusura, una giustificazione per questa scelta è d'obbligo. Non vi è dubbio che i giuristi siano soliti far uso di brocardi, non v'è dubbio che queste massime brevi non siano equivalenti ai proverbi popolari, perché il brocardo è regola giuridica che rappresenta l'immobilità del diritto, mentre il proverbio è espressione viva del diritto in uso, come sostenne lo stesso Corso (1907: 493). Non v'è dubbio, altresì, che brocardi e proverbi si assomigliano e, in alcuni contesti, svolgono una funzione analoga. Quindi possono essere, per certi versi, assimilabili. Non stupisce quindi che all'accorata richiesta di Scialoja (1886) di raccogliere i

documenti che si conservavano negli usi popolari, da lui stesso definiti preziosi, si sia risposto proprio da parte di studiosi del calibro dello stesso Raffaele Corso (1907), di Saverio La Sorsa (1918), di Raffaele Lombardi Satriani (1932a; 1932b; 1932c; 1933a; 1933b; 1934) con la raccolta dei proverbi a sfondo giuridico. A questi, per altro, si unì una folta schiera di altri studiosi, che concorsero con raccolte minori e più generali, di cui sono testimonianza il gran numero di articoli sui proverbi presenti nell'*Archivio*, che ad essi dedica una sezione quasi in ogni volume. Scialoja d'altra parte, convinto che nelle province italiane si conduceva una vita diversa in relazione al diverso passato storico di ciascuna, aveva predisposto per gli studiosi della cultura popolare un elenco, nel quale aveva indicato la tipologia di materiali da ricercare citando fra gli altri in particolare appunto le forme degli atti giuridici osservati negli atti "verbali e simbolici" (cfr. Pitrè 1886: 307). Esortazione accolta con favore da Pitrè che, recensendo l'opera dell'insigne giurista, ne rilanciò la proposta, aggiungendo l'invito a sostenere la ricerca fornendo esempi empirici. Una richiesta a cui gli studiosi dell'epoca non rimasero sordi e che li portò a concentrarsi sui proverbi. La ricerca avviata in questa direzione sembra quindi aver corrisposto più ad una logica tesa a ricostruire le fonti della storia giuridica, per come si presentava nella memoria orale locale, che alla spontanea emersione dei diritti consuetudinari che, al contrario, si rivelavano essere ancora vitali, espressione di abitudini giuridico consuetudinarie condivise. Un repertorio ricco nel quale era possibile trovare propagandato un detto ed il suo contrario, una norma e quella opposta. Proverbi dai significati antitetici, capaci di interpretare le regole a vantaggio dell'interesse di chi si richiamava al detto proverbiale. I folkloristi che si dedicarono allo studio dei proverbi giuridici fra Otto e Novecento li considerarono traccia sicura e soddisfacente di usi assunti come reperti di una storia passata, ricordata, talvolta rispettata, ma ormai superata e assorbita dalla vigente legislazione nazionale. Una traccia, appunto, non un percorso. In questa direzione fu orientato lo studio delle costumanze giuridiche dagli studiosi che vi si dedicarono, ponendo nel loro lavoro una dedizione e un'attenzione che portò frutti eccellenti, oggi indispensabili per scoprire le origini di consuetudini locali che, se risultano talvolta interrotte nella prassi, conservano però sempre intatta la loro efficacia nelle disposizioni che i soggetti usavano nel perimetrarsi all'interno del campo dei diritti riconosciuti. È legittimo infine porre un interrogativo cui qui non si potrà dar risposta, ma che è volto ad immaginare la sorte del folklore giuridico

se fosse stato raccolto ed interpretato nella sua autonomia tematica e così offerto alla riflessione degli storici del diritto. Come universalmente noto, la storia aborrisce ipotesi non accertabili ed irrealizzate, tuttavia viene spontaneo supporre che, probabilmente, accolto nella sua unitarietà e non in frammentarie pillole di senso giuridico, la forza della consuetudine popolare avrebbe avuto maggior peso nella determinazione di quel processo che portò ad omologare le tradizioni giuridiche dei diversi regni confluiti nel neonato stato unitario, affermando la necessità di salvaguardare gli usi locali e, ove necessario, di correggerli, nella consapevolezza che la vita sociale è sempre organizzata sulla base di una stratificazione di diritti. Era la strada indicata da De Gubernatis, che non pensò agli usi giuridici come a reperti del passato ma come a fonti vive e vitali della saggezza popolare. È un monito per i ricercatori di oggi. Nessun processo può dirsi mai compiuto, la comprensione dei fenomeni e la prospettiva al cui interno essa si consolida, conserva una funzione determinante anche, e forse soprattutto, in quest'epoca di disillusioni, di perdita di dignità del pensiero e della ricerca del libero pensiero.

Riferimenti bibliografici

Alliegro, V., 2011, *Antropologia Italiana. Storia e storiografia 1869 – 1975*, Firenze, Seid.

Anonimo, 1890, *Il tatuaggio nella "Mala Vita"*. Nuova setta a Bari, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», Rivista trimestrale diretta da Pitre G. e Salomone Marino S., IX: 571-572.

Anonimo, 1895, *La mala vita di Foggia*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», Rivista trimestrale diretta da Pitre G. e Salomone Marino S., XIV: 133.

Anonimo, 1897, *I segreti della Camorra in Napoli*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», Rivista trimestrale diretta da Pitre G. e Salomone Marino S., XVI: 26-33.

«Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», vol.1, n.1 (aprile 1934) - vol. 10, n1-2 (1943), Rivista di diritto agrario, 1934-1943.

Assier-Andrieu L., 2000, *Il tempo e il diritto dell'identità collettiva. Il destino antropologico del concetto di consuetudine*, in Facchi A. - Mittica P., a cura di, *Concetti e norme teorie e ricerche di antropologia giuridica*, Milano, Franco Angeli, pp.15-50.

- Colajanni A., 1973, *Introduzione a E.Hoebel, Il diritto nelle società primitive*, Il Mulino, Bologna, (ed. or. 1954).
- Coppola S., 1894, *Son frittole che si rendono*, In «Rivista delle tradizioni popolari italiane», Anno I , fasc. III, febbraio.
- Corso R., 1907, *Proverbi giuridici italiani*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», vol. XXIII, pp. 484-506.
- Id., 1908, *Usi giuridici contadineschi ricavati da massime popolari*, in «Circolo giuridico», Rivista di legislazione e giurisprudenza, vol. XXXIX, pp. 3-16.
- Id. 1909, *Proverbi giuridici italiani*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», vol. XXIV, pp. 41-130.
- Id., 1916, *Proverbi giuridici italiani*, in «Rivista Italiana di Sociologia», anno XX, fasc.V-VI, Roma.
- Id., 1921, *Per le tradizioni giuridiche popolari*, in «Folklore», vol. VII, pp. 1-6.
- Id., 1937, *Consuetudini giuridiche agrarie calabresi in un documento del XII secolo*, in «Archivio “Vittorio Scialoja” per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», vol. IV, fasc. 1-2, pp. 21-29.
- Id., 1955, *Il folklore giuridico*, in «Almanacco Calabrese», Ist. Grafico Tiberino, Roma.
- De Gubernatis A., 1878, *Storia comparata degli usi nuziali in Italia*, Milano, Fratelli Treves Editori.
- Id., 1893, *La tradizione popolare italiana*, in «Rivista delle tradizioni popolari italiane», Anno I , fasc. I, pp. 3-19.
- Id., 1894, *Le sommosse italiane ed il folklore*, in «Rivista delle tradizioni popolari italiane», Anno I, fasc. III, pp.171-172.
- De Logu P., 1886, *Agli studiosi di diritto*, in «Antologia Giuridica» vol. I fasc. IV.,.
- De Vita G., 2003, *La demo-Etno-antropologia di Raffaele Corso*, Roma, Demograf.
- Di Giacomo S., 1897, *Scuola Normale della Camorra*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», Rivista trimestrale diretta da Pitre G. e Salomone Marino, vol XVI: 305-318.
- Falk Moore S., 1976, *Law as a process*, London, New York, Routledge & Kegan Paul.
- Gluckman M., 1956, *Custom and conflict in Africa*, Oxford, Blackwell.
- Grosley P. J., 1752, *Recherches pour servir à l'histoire du droit français*, Paris, V. Estienne & fils.

- Hoebel, E. A., 1954, *The law of primitive man: a study in comparative legal dynamics*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Klimrath H., 1843, *Programme d'une histoire du droit français*, Strasbourg.
- La Sorsa S., 1918, *Collana di proverbi giuridici ed economici pugliesi*, in «Rivista Italiana di Sociologia», a. XXVII, nn. 3-4, Roma.
- Id., 1935, *Tradizioni giuridiche sulla granicoltura in Capitanata*, in «Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie», vol.II, n.1, Firenze.
- Id.,1941-1942), *La pastorizia pugliese e le sue costumanze*, in «Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie», vol. VIII-IX, Firenze.
- Levi A., 1913, *Contributi della Società di Etnografia italiana allo studio del diritto e della coscienza giuridica popolare* in "Bollettino della società di etnografia Italiana".
- Llewellyn K.N. - Hoebel E. A., 1941, *The Cheyenne way. Conflict and case-law in Primitive Jurisprudence*, Norman, Oklahoma University Press.
- Lombardi Satriani L. M., 1994, *La rimozione del diritto*, in Callari Galli M.- Di Cristofaro Longo G. - Lombardi Satriani L. M., a cura di, *Gli Argonauti: l'antropologia e la società italiana*, Roma, Armando Editore, pp. 45- 66.
- Lombardi Satriani L. M. - Meligrana M., 1995, *Diritto egemone e diritto popolare la Calabria negli studi di demologia giuridica*, Vibo Valentia, Jaca Book, Quale cultura (ed or 1975).
- Lombardi Satriani R., 1932a, *Consuetudini giuridiche calabresi – I. Usi pastorizi*, in «Il Folklore italiano», a. VII, Gennaio-Marzo, fasc.I, pp. 42-56.
- Id., 1932b, *Consuetudini giuridiche calabresi. II. Usi relativi alle locazioni*, in «Il Folklore italiano», a. VII, Aprile-Giugno, fasc.II, pp.152-162.
- Id., 1932c, *Consuetudini giuridiche calabresi – III. Strade vicinali*, in «Il Folklore italiano», a. VII, Luglio-Dicembre, fasc. III-IV, pp. 210-220.
- Id., 1933a, *Consuetudini giuridiche calabresi – IV. Animali dati a soccio*, in «Il Folklore italiano», a. VIII, Gennaio-Giugno, fasc. I-II, pp. 68-79.
- Id., 1933b: *Consuetudini giuridiche calabresi – V. Usi e regole di caccia*, in «Il Folklore italiano», a. VIII, Luglio-Dicembre, fasc. III-IV, pp.183-190.

- Id., 1934: *Consuetudini giuridiche calabresi – VI. Usi matrimoniali*, in «Il Folklore italiano», a. IX, Gennaio-Dicembre, fasc. I-IV, pp. 67-72.
- Malinowski B., 1926, *Crime and Custom in Savage Society*, London, Routledge & Kegan Paul.
- Maroi F., 1930, *Le consuetudini giuridiche nell'agricoltura*, in «Atti della R. Accademia dei Georgofili», quinta serie, vol. XXVII.
- Mileto R., 1985, *Etnografia e Folklore nelle opere di Raffaele Corso*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Motta R., 2006, *Riflessioni e aggiornamenti su antropologia giuridica e discipline confinanti*, in Remotti F. - Motta R., *Temi di antropologia giuridica. Riflessioni e aggiornamenti su antropologia giuridica e discipline confinanti*, Torino, Trauben, pp. 191-361.
- Nader L., 2002, *The Life of the Law, Anthropological Projects*, Berkley, Los Angeles, London, University California Press.
- Pasquarelli M., 1894, *Varie*, in «Rivista delle tradizioni popolari italiane», Anno primo, fasc. VIII.
- Pitrè G., 1886, *Bollettino bibliografico*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», Rivista trimestrale diretta da Pitre G. e Salomone Marino, vol. 5, p. 307.
- Id., 1889, *Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, vol. II, Palermo, L. Pedone Lauriel, «Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane», 1870-1913, vol XV.
- Pospisil L. J., 1985), *Law*, in «Quaderni Fiorentini», 14: 23-75.
- Puccini, S., 1991, *L'uomo e gli uomini. Scritti di antropologi italiani dell'ottocento*, Roma, Cisu.
- Remotti F., 2006, *Temi di antropologia giuridica*, in Remotti F. - Motta R., *Temi di antropologia giuridica. Riflessioni e aggiornamenti su antropologia giuridica e discipline confinanti*, Torino, Trauben, pp. 7-190.
- Resta P., 2002, *Pensare il sangue. La vendetta di sangue in Albania*, Meltemi, Roma.
- Rouland N., 1992, *Antropologia Giuridica*, Milano, Giuffrè (ed. or. 1988).
- Scialoja, V., 1886, *Proposta di una raccolta di usi giuridici popolari*, in «Antologia Giuridica», I, 6, Catania, Tipografia di Francesco Martinez, Piazza Spirito Santo, Cusa Longo.
- Scionti, F., 2011, *Capitalisti di Faida*, Carocci, Roma.
- Verdier R., 1990, *Le Droit au singulier et au pluriel: juridicité et cultures juridiques*, in «Droit», 11, Paris, pp. 73-76.

Patrizia Resta

Westermarck E., 1908-1912, *The origin and development of the Moral Ideas*, London, Macmillan.